



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO COMUNALE  
per la PARTECIPAZIONE e la CONSULTAZIONE  
dei CITTADINI  
(Approvato con atto del Consiglio Comunale n.99 del 30.12.2003)



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

TITOLO I PRINCIPI GENERALI	
CAPO I PRINCIPI GENERALI	
TITOLO I PRINCIPI GENERALI	
CAPO I PRINCIPI GENERALI	
Art. 1 - Finalità e contenuti	Pag. 4
Art. 2 - Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini	Pag. 4
Art. 3 - Associazioni	Pag. 4
TITOLO II GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	
CAPO I ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE	
Art. 4 - Istanze	Pag. 4
Art. 5 - Modalità	Pag. 5
Art. 6 - Petizioni	Pag. 5
Art. 7 - Proposte	Pag. 6
CAPO II CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE	
Art. 8 - Indizione	Pag. 6
Art. 9 - Modalità di svolgimento	Pag. 6
Art. 10 - Proclamazione dei risultati	Pag. 7
Art. 11 - Consultazione popolare	Pag. 7
CAPO III ASSEMBLEE PUBBLICHE	
Art. 12 - Finalità delle assemblee pubbliche	Pag. 7
Art. 13 - Assemblee pubbliche - Convocazione - Iniziativa e modalità	Pag. 7
CAPO IV LE CONSULTE	
Art. 14 - Consulte	Pag. 8
CAPO V LA CONSULTA DEGLI STRANIERI ED APOLIDI	
Art. 15 - Istituzione	Pag. 8
Art. 16 - Fini	Pag. 8
Art. 17 - Regolamento interno	Pag. 9
CAPO VI REFERENDUM	
Sezione I NORME GENERALI	
Art. 18 - Finalità	Pag. 9
Art. 19 - Consultazione di una parte della popolazione	Pag. 9
Art. 20 - Argomenti esclusi dai referendum	Pag. 9
Art. 21 - Referendum ammessi - Data di effettuazione	Pag. 10
Art. 22 - Iniziativa referendaria	Pag. 10
Art. 23 - Iniziativa del Sindaco	Pag. 10
Art. 24 - Iniziativa del Consiglio comunale	Pag. 10
Art. 25 - Iniziativa dei cittadini	Pag. 11
Sezione II - LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE	
Art. 26 - Norme generali	Pag. 12
Art. 27 - Indizione del referendum	Pag. 12
Art. 28 - Chiusura delle operazioni referendarie	Pag. 13
Sezione III ORGANIZZAZIONE e PROCEDURE di VOTAZIONE E di SCRUTINIO	
Art. 29 - Organizzazione	Pag. 13
Art. 30 - I certificati elettorali	Pag. 13
Art. 31 - L'ufficio di Sezione	Pag. 13
Art. 32 - Organizzazione ed orario delle operazioni	Pag. 14
Art. 33 - Determinazione dei risultati del referendum	Pag. 14

Sezione IV LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM	
Art. 34 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti	Pag. 15
CAPO VII ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM	
Art. 35 - Provvedimenti successivi al referendum	Pag. 15
Art. 36 - Informazione dei cittadini	Pag. 16
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 37 - Violazioni	Pag. 16
Art. 38 - Verifica dell'attuazione del Regolamento	Pag. 16
Art. 39 - Abrogazione di norme	Pag. 16

#### Art. 1 - Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione previste dallo statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

2. Il diritto di partecipazione è riconosciuto:

- a) a coloro che hanno nel Comune la residenza anagrafica;
- b) agli utenti dei servizi forniti dal Comune direttamente o attraverso organismi in cui il Comune ha partecipazione o attraverso organismi concessionari;
- c) alle formazioni sociali liberamente costituite ed alle associazioni di volontariato;
- d) a coloro che nel Comune abbiano domicilio per ragioni di lavoro o di studio.

3. Il diritto dei soggetti di cui al precedente comma, lettere b), c) e d), non è esercitabile nei casi in cui è richiesto, dallo Statuto comunale, un quorum riferito all'iscrizione nelle liste elettorali comunali.

#### Art. 2 - Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto, la consultazione e la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:

- a) istanze, petizioni, proposte;
- b) assemblee pubbliche;
- c) consulte;
- d) consultazioni;
- e) referendum abrogativi e consultivi.

2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o di cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti.

#### Art. 3 - Associazioni

1. Al fine di agevolare il diritto di partecipazione delle libere associazioni ed organizzazioni di volontariato viene istituito l'apposito albo comunale sulla base di quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n.241.

2. I requisiti per l'iscrizione all'albo sono:

- il perseguimento di finalità sociali, culturali, sportive ed altre di pubblico interesse;
- la mancanza di qualsiasi scopo di lucro.

3. Ai fini dell'iscrizione all'albo, dovrà essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno, ad apposito ufficio individuato dalla Giunta nell'ordinamento generale degli uffici e servizi, domanda in carta libera con allegata copia dello statuto societario e dell'atto costitutivo. La Giunta Comunale, entro il mese di marzo di ciascun anno, provvede all'approvazione e all'aggiornamento dell'albo.

4. In base al numero delle associazioni iscritte all'albo, la Giunta provvede all'individuazione ed al riparto di spazi per pubbliche affissioni utilizzabili gratuitamente per le finalità statutarie degli iscritti. Le spese sostenute dal Comune per l'utilizzazione gratuita degli spazi per le affissioni, da parte di ogni associazione, saranno riportate nell'albo dei beneficiari di contributi e sussidi istituito ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241.

## TITOLO II GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

### CAPO I ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

#### Art. 4 - Istanze

1. Le istanze, previste dall'art. 45 dello Statuto, costituiscono formali richieste scritte rivolte al Sindaco da singoli cittadini, associazioni ed organismi di partecipazione, allo scopo di sollecitare audizioni da parte di rappresentanti dell'Amministrazione, di chiedere ragione su singoli aspetti dell'attività amministrativa, ovvero di produrre memorie sui contenuti di atti da adottare.
2. Solo effettivi interessi collettivi in materia di competenza comunale possono essere oggetto di istanza.
3. Nelle istanze è indicato il recapito del soggetto cui va inoltrata la risposta dell'Amministrazione nel termine di 30 giorni.

#### Art. 5 - Modalità

1. Le istanze di cui al precedente art. 4, rivolte all'Amministrazione comunale, vengono presentate in carta libera, sono sottoscritte e indicano con chiarezza la persona o le persone cui devono essere date le risposte ed il recapito cui devono pervenire.
2. Le istanze possono venire presentate direttamente al Sindaco.
3. L'organo competente esamina le istanze e risponde agli interessati entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.
4. Il Responsabile del settore competente provvede direttamente alla risposta qualora l'argomento rientri nell'ambito della propria competenza.
5. Qualora la natura della risposta lo consenta, l'istanza può essere evasa, informalmente, tramite colloquio verbale o telefonico, cui seguirà la comunicazione scritta.

#### Art. 6 - Petizioni

1. La petizione, prevista dall'art. 39 dello Statuto, rappresenta la formale domanda sottoscritta per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.
2. Il Sindaco, cui la petizione è rivolta, sottopone, entro trenta giorni dalla sua presentazione, la questione al competente ufficio dell'Amministrazione, che procede al suo esame e predisponde le modalità di intervento del Comune e, nei termini previsti dal regolamento sul procedimento amministrativo, comunica al primo firmatario i provvedimenti presi o da assumere in merito all'oggetto della petizione.
3. Se la petizione è sottoscritta da un numero di persone iscritte nei registri demografici del Comune, uguale o superiore a quello indicato nell'art. 39 dello Statuto, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dal completamento dell'istruttoria, secondo le disposizioni del regolamento sul procedimento amministrativo. Per la presentazione delle petizioni si applica la procedura di cui all'articolo 9, comma 5, del presente regolamento.
4. Le petizioni contengono l'indirizzo dei firmatari ed indicano con chiarezza la persona o le persone cui deve essere indirizzata la risposta e il recapito delle medesime. Su richiesta, queste persone sono sentite dagli organi competenti.
5. Le petizioni sono presentate in carta libera alla Segreteria comunale ed indirizzate al Sindaco. Le firme devono essere autenticate secondo le leggi vigenti.
6. Ove l'esame istruttorio si concluda con esito favorevole e l'accoglimento della petizione comporti l'adozione di atti deliberativi degli organi elettivi, ovvero di determinazioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, la decisione sul relativo provvedimento deve essere assunta entro i 60 giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria. Qualora l'esame si concluda con esito negativo, il relativo provvedimento di diniego deve essere motivato.
7. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

8. La petizione e la relativa risposta sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
9. La Segreteria comunale cura la tenuta dell'elenco delle petizioni presentate all'Amministrazione comunale e delle risposte rese alle medesime.

#### Art. 7 - Proposte

1. I cittadini, in numero non inferiore a quello previsto dall'art. 40 dello Statuto, possono proporre al Consiglio comunale o alla Giunta comunale l'adozione di formali e definiti atti deliberativi.
2. Le proposte di deliberazione, dopo l'istruttoria degli uffici competenti nella materia, vengono iscritte all'ordine del giorno dell'organo competente, corredate dai pareri di legge, entro 60 giorni dal completamento dell'istruttoria ai sensi del regolamento sul procedimento amministrativo. La Giunta o il Consiglio deliberano sulla proposta presentata.
3. La proposta, prevista dall'art. 40 dello Statuto, deve essere rivolta al Sindaco e deve contenere l'indicazione dei rappresentanti dei firmatari, in numero non superiore a cinque, che devono essere uditi prima dell'attivazione della fase istruttoria.
4. Il contenuto della decisione dell'organo competente viene inviato ai rappresentanti dei firmatari e, unitamente al testo della proposta, è pubblicato mediante affissione negli appositi spazi.
6. Per la presentazione delle proposte si applica la procedura di cui all'articolo 9, comma 5, del presente regolamento

### CAPO II CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

#### Art. 8 - Indizione

1. Le consultazioni, di norma, interessano tutto il Comune. Possono essere effettuate consultazioni parziali sulla base dei seguenti criteri:
  - a) identificazione dell'area interessata;
  - b) categorie particolari di popolazione;
  - c) fasce di età.
2. Il Sindaco o il Consiglio comunale, nel provvedimento con cui indicano la consultazione, ne determinano l'oggetto e ne stabiliscono le modalità di svolgimento e la durata. La consultazione non può svolgersi in coincidenza con operazioni di voto.
3. Per le consultazioni indette dal Consiglio comunale il quesito viene proposto dalla Giunta comunale e approvato dal Consiglio. Il quesito deve essere espresso in forma chiara e sintetica, in modo da consentire una risposta certa sul punto di vista del cittadino.
4. Della consultazione viene data idonea pubblicità per consentire la più ampia partecipazione della popolazione.

#### Art. 9 - Modalità di svolgimento

1. La consultazione può avvenire:
  - a) sulla base di un quesito proposto alla popolazione interessata mediante l'utilizzo di sistemi informatici o telematici;
  - b) sulla base di un quesito formulato su una scheda di carta e con le modalità stabilite dal Consiglio comunale per le consultazioni indette da quest'ultimo;
2. Il Sindaco nomina un responsabile del procedimento con il compito di seguire l'intera procedura, di garantire la segretezza del voto e di trasmettergli le risultanze della consultazione.
3. In caso di consultazione con procedure informatiche, la popolazione interessata può esprimere la propria opinione attraverso gli sportelli multifunzione dislocati nel territorio comunale, anche a mezzo di apposite carte telematiche. Il responsabile del procedimento, dopo l'acquisizione dei dati, pervenuti al centro di elaborazione, provvede a comunicare il risultato al Sindaco.

4. In caso di consultazioni con scheda di carta, il quesito viene inviato alla popolazione interessata presso la propria residenza. Della consultazione medesima viene data idonea pubblicità anche attraverso manifesti, per consentire la partecipazione dei soggetti interessati che possono richiedere agli Uffici comunali, previa autocertificazione dello svolgimento di attività lavorative o di studio nel territorio comunale, la scheda per partecipare alla consultazione. La scheda contiene l'indicazione del termine e del luogo cui farla pervenire. Le operazioni di scrutinio sono completate, entro sette giorni dalla scadenza di tale termine, a cura del responsabile del procedimento che, a conclusione dello spoglio, comunica al Sindaco l'esito della consultazione promossa.

5. La richiesta di consultazione, ad iniziativa di un numero di cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, uguale o superiore a quello indicato dall'art. 38 dello Statuto, dovrà seguire le seguenti norme:

a) un cittadino comunica al Sindaco l'intenzione di richiedere la consultazione e chiede che vengano vidimati, senza spese, dal Segretario comunale un congruo numero di modelli da utilizzare per la raccolta delle firme;

b) i moduli devono contenere, nell'intestazione, l'indicazione del Comune, dell'oggetto della consultazione e, nel corpo, in ogni riga, gli spazi per l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, dell'iscrizione nelle liste elettorali del comune o nei registri anagrafici e per la firma. Le firme devono essere autenticate, anche cumulativamente, secondo le leggi vigenti. I moduli devono contenere, in calce, lo spazio per l'autenticazione anche cumulativa delle firme. Le autenticazioni sono esenti da spese.

#### Art. 10 - Proclamazione dei risultati

1. La consultazione è valida se ad essa partecipa il cinquanta per cento più uno della popolazione consultata.

2. Del risultato della consultazione viene data ampia pubblicità da parte dell'Amministrazione comunale

3. Entro trenta giorni dalla data della consultazione, il Sindaco convoca il Consiglio per l'esame dei risultati e l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 38, comma due, dello Statuto.

#### Art. 11 - Consultazione popolare

1. Il Sindaco o il Consiglio Comunale, anche su proposta di un numero di cittadini uguale o superiore a quello indicato dall'art. 38 dello Statuto, possono promuovere una consultazione popolare generale.

2. Alla consultazione possono partecipare i soggetti di cui al precedente art. 1, come specificatamente indicati nel provvedimento che indice la consultazione.

3. Nel provvedimento di cui al precedente comma 1 vengono inoltre stabilite:

- le indicazioni per la formulazione del quesito nel caso in cui la consultazione avvenga per iniziativa del Consiglio comunale;
- l'eventuale carattere parziale della stessa e dunque i soggetti interessati;
- le modalità;
- le forme di pubblicità per favorire la massima partecipazione;
- l'indicazione del responsabile del procedimento.

4. Per la raccolta delle firme si applicano le disposizioni dell'art.9, comma 5 del presente regolamento.

### CAPO III ASSEMBLEE PUBBLICHE

#### Art. 12 - Finalità delle assemblee pubbliche

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche ha per fine l'esame di proposte, problemi ed iniziative che investono i diritti e gli interessi della popolazione.

#### Art. 13 - Assemblee pubbliche - Convocazione - Iniziativa e modalità

1. La convocazione dell'assemblea può avvenire per iniziativa del Sindaco che ne definisce l'argomento, l'eventuale ambito territoriale, il luogo e la data di svolgimento.

2. Il Sindaco dispone, inoltre, le idonee forme di pubblicità da farsi in merito.

3. Alle assemblee il Sindaco invita gli Assessori e i Consiglieri comunali.

4. Le conclusioni dell'assemblea possono essere espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte avanzate dagli intervenuti.

### CAPO IV LE CONSULTE

#### Art. 14 - Consulte

1. Le consulte, istituite dal Consiglio Comunale, sono composte da rappresentanti delle associazioni, iscritte all'albo, particolarmente specializzate nei settori per i quali la consulenza è richiesta.

2. La partecipazione alle consulte non dà diritto ad alcun compenso.

3. Le consulte eleggono nel proprio seno un presidente incaricato di tenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale e di coordinare i lavori della stessa ed un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Le convocazioni sono fatte dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni.

4. Le consulte si riuniscono in via ordinaria ogni tre mesi ed in via straordinaria, qualora si tratti di deliberazioni per le quali la delibera istitutiva abbia stabilito il parere obbligatorio o per iniziativa del Sindaco o dell'Assessore delegato nonché dietro richiesta della metà più uno dei suoi membri.

5. L'Amministrazione mette a disposizione delle consulte, in occasione delle convocazioni locali idonei, nonché gli atti e i documenti ai fini dello svolgimento della propria attività con necessario anticipo.

### CAPO V LA CONSULTA DEGLI STRANIERI ED APOLIDI

#### Art. 15 - Istituzione

1. Il Comune, con deliberazione consiliare può istituire la Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri ed apolidi residenti a Ponte Buggianese, con riferimento alle leggi n. 49/87, n. 943/86 e n. 39/90, e della ratifica avvenuta con legge 8 marzo 1994 n. 203 dal Parlamento italiano, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla "partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale", fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 limitatamente ai capitoli A e B.

2. Apposito regolamento disciplina le modalità di elezione ed i rapporti con gli organi del Comune.

#### Art. 16 - Fini

1. La Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri e apolidi residenti a Ponte Buggianese è organo consultivo del Consiglio e della Giunta comunali. Ad essi presenta pareri sulle proposte di deliberazioni più significative che incidono sulle condizioni degli stranieri a Ponte Buggianese.

2. Si propone come punto di informazione, di aggregazione e di confronto per i gruppi ed i singoli interessati ai problemi ed alle opportunità create dalla presenza degli stranieri a Ponte Buggianese nei suoi vari aspetti: istruzione, salute, mondo del lavoro, tempo libero, servizi; con particolare attenzione all'incontro e al dialogo tra differenti culture ed alle iniziative per la prevenzione di ogni forma di xenofobia e razzismo.

3. Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali; promuove dibattiti ed incontri.



4. Tramite la sua segreteria fornisce le informazioni ed il supporto necessario per l'esercizio da parte di tutti gli stranieri residenti nel Comune, singoli ed associati, dei diritti di partecipazione, di accesso ed informazione previsti dalle leggi e dallo Statuto Comunale e spettanti a tutti i residenti.
5. Il Presidente della Consulta deve essere informato, tempestivamente, delle riunioni del Consiglio comunale, qualora abbiano all'ordine del giorno materie riguardanti specificamente o prevalentemente gli immigrati.
6. La Consulta, qualora l'Assemblea lo deliberi, ha diritto di ottenere un incontro con gli Assessori o con la Conferenza dei Capigruppo.

#### Art. 17 - Regolamento interno

1. La Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri ed apolidi residenti a Ponte Buggianese può darsi un proprio Regolamento interno non in contrasto con i principi dello statuto comunale e del presente regolamento.

### CAPO VI REFERENDUM

#### Sezione I NORME GENERALI

##### Art. 18 - Finalità

1. Il referendum è istituito di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum può essere promosso nelle seguenti forme:
  - abrogativo;
  - consultivo.
3. Con il referendum i cittadini del Comune esprimono la loro volontà e i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di interesse generale della comunità.

##### Art. 19 - Consultazione di una parte della popolazione

1. Il referendum può essere effettuato per la consultazione di una parte della popolazione, insediata su un ambito delimitato del territorio comunale, quando l'oggetto riguarda esclusivamente quella zona ed i suoi abitanti ed il pronunciamento richiesto non è suscettibile di produrre effetti che si estendono all'intera comunità, che siano tali da modificare le condizioni che rendono omogenea ed equamente ordinata l'attività del Comune rispetto all'intera collettività alla quale è preposto. In tal caso il quorum dei sottoscrittori della richiesta è riferito agli iscritti nelle liste elettorali della sezione elettorale o delle sezioni elettorali che ricadono nella zona interessata.

##### Art.20 - Argomenti esclusi dai referendum

1. Il referendum deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non è ammesso nelle seguenti:
  - a) bilancio, tributi, tariffe, contribuzioni;
  - b) atti che recepiscono disposizioni di legge o comunque obbligatorie per il Comune;
  - c) limitazione o soppressione di pubblici servizi;
  - d) atti che impegnano l'ente su questioni di interesse sovracomunale e la cui abrogazione o modificazione possa ledere i diritti di altri enti;
  - e) questioni regolate da contratti, convenzioni, obbligazioni sottoscritte dal Comune ed efficaci nei confronti di terzi, la cui eventuale risoluzione o modificazione possa dar luogo ad azione di rivalsa nei confronti del Comune;
  - f) questioni che ledono diritti soggettivi;
  - g) gestione politico-amministrativa e organizzazione del Comune;

- h) per promuovere pareri su questioni di interesse sovracomunale;
- i) argomenti già oggetto di un precedente referendum svolto nel precedente quinquennio;
- l) revisione dello Statuto del Comune;
- m) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni;
- n) piani territoriali ed urbanistici e relativi piani attuativi;
- o) designazione e nomina di rappresentanti.

#### Art. 21 - Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. In ogni anno può essere ammesso un solo referendum.
2. La consultazione referendaria viene effettuata in un'unica giornata di domenica non coincidente con altre operazioni di voto.
3. La data per l'effettuazione del referendum è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei capi gruppo consiliari ed il Comitato promotore del referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
4. Il referendum non può aver luogo:
  - a) quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto;
  - b) nel semestre che precede le elezioni comunali.

#### Art. 22 - Iniziativa referendaria

1. Il referendum è indetto dal Sindaco:
  - a) per iniziativa dello stesso Sindaco;
  - b) per iniziativa del Consiglio;
  - c) per iniziativa di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Il numero dei sottoscrittori della proposta di referendum di iniziativa popolare non può essere:
  - a) per i referendum abrogativi inferiore al 20 per cento e superiore al 25 per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la proposta viene presentata;
  - b) per i referendum consultivi inferiore al 10 per cento e superiore al 13 per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la proposte viene presentata.

#### Art. 23 - Iniziativa del Sindaco

1. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Sindaco quando egli ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi dell'Amministrazione comunale, di particolare rilevanza, corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La Giunta comunale prende atto della decisione assunta dal Sindaco e approva il preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Ragioniere comunale, con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere correde la proposta con l'attestazione di copertura finanziaria della spesa.
3. La deliberazione di cui al precedente comma riporta il testo del quesito da sottoporre a consultazione e stanziava i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.
4. Nel caso che il referendum sia limitato ad una parte della popolazione, la deliberazione deve precisare la delimitazione territoriale.

#### Art. 24 - Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Ragioniere comunale, con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere correda la proposta con l'attestazione di copertura finanziaria della spesa.
4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.
5. Nel caso che il referendum sia limitato ad una parte della popolazione, la deliberazione deve precisare la delimitazione territoriale.

#### Art. 25 - Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo o abrogativo procedono alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da 5 di essi, ed alla definizione del quesito che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure previste nel presente regolamento. Il Comitato nomina, fra i suoi componenti, un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione. Quando la consultazione referendaria è richiesta per una parte della popolazione, deve essere indicata la delimitazione del territorio.
3. Il Sindaco nomina e convoca entro trenta giorni la Commissione per i referendum, composta dal Segretario comunale e da due garanti eletti dal Consiglio comunale e scelti in modo che garantiscano preparazione giuridico-amministrativa e imparzialità, la quale si esprime sull'ammissibilità del quesito proposto, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
4. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.
5. Nel caso la richiesta sia dichiarata non ammissibile o il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso Comitato può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto. In tal caso il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.
6. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione.
7. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere, all'inizio di ogni pagina, la dicitura « Comune di Ponte Buggianese - Richiesta di referendum » e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli,

prima di essere posti in uso, sono presentati alla Segreteria comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione, le firme di presentazione devono essere apposte da iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione.

8. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, o da un cancelliere del tribunale, o da consiglieri comunali dichiaratisi disponibili, o dal Segretario comunale o da impiegati comunali specificamente incaricati dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dai consiglieri comunali o dal Segretario comunale o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.

9. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro 60 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro 5 giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.

10. La Commissione verifica la regolarità degli atti delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal presente regolamento e richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori, che deve rispondere alle richieste entro 48 ore. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

11. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria, iscrive l'argomento all'O.d.G. della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

12. Il Consiglio comunale adotta una deliberazione contenente il richiamo agli atti e documenti previsti dalla procedura, il testo esatto e non modificabile del quesito, l'eventuale indicazione delle sezioni elettorali ai cui iscritti il referendum è limitato e l'incarico al Sindaco di indire il referendum.

## Sezione II - LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

### Art. 26 - Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 50% più uno di quelli iscritti nelle liste elettorali generali. Per le consultazioni limitate ad una parte degli elettori, tale rapporto percentuale è riferito agli iscritti nelle liste comprese nella delimitazione.
4. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio preposto alle consultazioni elettorali.
5. La Commissione verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.
6. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni del presente capo si applicano per le sezioni elettorali comprese nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria.

### Art. 27 - Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco in conformità al presente regolamento.
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori del referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali.
3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
  - a) il testo del quesito sottoposto a referendum;
  - b) il giorno e l'orario della votazione;
  - c) le modalità della votazione;
  - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
  - e) il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum.
4. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.
5. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.
6. Quando la consultazione comprende un referendum limitato ad una parte della popolazione, nel manifesto sono indicate le sezioni alle quali appartengono gli elettori che parteciperanno alla votazione. Nel caso che la consultazione abbia luogo solo per il referendum limitato, le forme di pubblicità previste dal presente articolo sono effettuate nel territorio interessato ed in relazione alle sezioni elettorali nelle quali avrà luogo la votazione.

#### Art. 28 - Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per il referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentiti i capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per il referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.

### Sezione III ORGANIZZAZIONE e PROCEDURE di VOTAZIONE E di SCRUTINIO

#### Art. 29 - Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune. Egli si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

#### Art. 30 - I certificati elettorali

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.

2. I certificati, non recapitati al domicilio degli elettori, e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

#### Art.31- L'ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione l'Ufficio Elettorale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n.53. Nella stessa adunanza procede alla designazione dei Presidenti dei seggi mediante sorteggio fra i nominativi compresi nell'apposito elenco.

3. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti.

4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali.

5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

#### Art. 32 - Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957 n. 761.

2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7 del giorno della votazione. Dalle ore 7 alle ore 7.30 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione e devono riportare il timbro del Comune. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora dopo il ricevimento del materiale.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione, hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino al loro termine. Dopo di che, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

#### Art. 33 - Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per il referendum, composto dai presidenti delle sezioni elettorali e presieduto da quello della prima sezione.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede:
  - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione. A tale scopo la consultazione referendaria è valida se ad essa partecipa il cinquanta per cento più uno degli iscritti nelle liste elettorali;
  - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
  - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Nel caso di Sezione unica, le operazioni di cui al comma 2 sono svolte dall'Ufficio elettorale della stessa, non appena concluse le operazioni di scrutinio, in adunanza pubblica.
4. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale del referendum si svolgono in adunanza pubblica.
5. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per il referendum o dall'Ufficio elettorale della Sezione unica viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale.
6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
  - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante altre forme di informazione;
  - b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale.
  - c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale.
7. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario pari a quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali.

#### Sezione IV LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

##### Art. 34 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda, mediante affissione di manifesti ed altri stampati, è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa al referendum comunale, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n° 212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
  - a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento della presentazione dell'iniziativa una superficie di cm 70 x 100;
  - b) al Comitato dei promotori di referendum una superficie di cm 70 x 100;
5. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte delle associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

6. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari ed al Comitato dei promotori, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

7. Le posizioni delle superfici attribuite a ciascun avente diritto sono determinate mediante sorteggio.

8. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate direttamente dagli interessati. Sono soggette al pagamento della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in concessione.

9. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria.

## CAPO VII ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

### Art. 35 - Provvedimenti successivi al referendum

1. Quando il referendum ha avuto esito positivo, il Sindaco, per il referendum da lui promosso, e il Consiglio comunale, per il referendum dallo stesso indetto e per quelli che hanno avuto luogo ad iniziativa popolare, danno attuazione alle iniziative e ai provvedimenti sui quali era stato richiesto il pronunciamento popolare, fatto salvo quanto disposto dallo Statuto.

2. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 120 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum chiunque ne sia stato il promotore. Il Consiglio comunale prende atto dell'assunzione, da parte degli organi competenti, dei provvedimenti di adeguamento alla volontà popolare.

### Art. 36 - Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori

## TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 37 - Violazioni

1. I casi di inottemperanza da parte di amministratori o funzionari comunali alle disposizioni di cui al presente regolamento sono segnalati al Segretario comunale, che semestralmente ne cura l'elenco.

2. Tale elenco viene affisso all'Albo comunale e comunicato al Sindaco.

3. Nella determinazione dei premi di incentivazione ai funzionari il Segretario comunale tiene conto dei casi di cui al comma 1 del presente Articolo.

### Art. 38 - Verifica dell'attuazione del Regolamento

1. Ogni sei mesi il Sindaco verifica l'attuazione e l'efficacia degli strumenti di partecipazione previsti dal presente regolamento, avvalendosi della relazione del Segretario comunale e dell'apporto delle associazioni iscritte all'Albo delle Libere Forme Associative.

### Art. 39 - Abrogazione di norme

1. È abrogato ogni regolamento in contrasto con il presente